

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UN SACCO BIO

L'anno 2009, il giorno 26 del mese di Gennaio, tra i sottoscritti:

Stefano Meli nato a Roma il 27/03/1959 e residente in Via Pisino 93, c.f. MLESFN
59C27 H501S; Susanna Quaranta, nata a Roma , il 18/05/1957, residente in Roma,
via Pisino, 93, c.f. QRN55N57E58H501L; Elena Tredici, nata a Firenze, il
17/04/1957, residente in Roma, via Isonzo, 20, c.f. TRDLNE57D57D612Q;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: UN SACCO BIO

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Roma, Via Ruzzante n. 8 – 00147

Roma; la sede secondaria è in Via della Formelluccia 27/b – 00175 Roma.

Art. 2 - Lo scopo dell'Associazione è quello dettagliatamente indicato nell'articolo 4)

dello Statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - L'Associazione è retta da uno statuto composto da 26 articoli e allegato al presente atto di costituzione.

Art. 4 - Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di soci, denominati soci fondatori, i quali, riuniti in assemblea, versano Euro 100,00 (euro cento) cadauno

a titolo di fondo sociale ed eleggono gli organi dell'Associazione per i primi quattro anni. Il Consiglio Direttivo viene formato nelle persone dei signori: Stefano Meli, Ele-

na Tredici e Susanna Quaranta. I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presi-

dente la signora Susanna Quaranta, alla carica di Vice la signora Elena Tredici ed

alla carica di Segretario con funzioni di Tesoriere il signor Stefano Meli, i quali dichia-

rano di accettare la carica. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non tro-

varsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge. Il Collegio dei revisori

contabili o il revisore contabile verrà formato e nominato dall'assemblea dei soci.

Art. 5 - Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell'Associazione qui costituita mentre anche il Tesoriere è autorizzato a firmare tutti gli atti relativi agli eventuali rapporti bancari o gli impegni di spesa in nome e per conto dell'associazione.

Art. 6 - Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 26/01/2009.

Letto, confermato e sottoscritto a Roma , il 26/01/2009

Stefano Meli

Susanna Quaranta

Elena Tredici

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UN SACCO BIO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 - È costituita l'Associazione Culturale denominata Un Sacco Bio

ART. 2 - L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Ruzzante n. 8 – 00147 Roma.

La sede secondaria è in Roma, Via della Formelluccia 27/b. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 4 - Scopi preminenti dell'associazione sono:

informare e sensibilizzare i cittadini nel loro insieme sulla conoscenza, l'utilizzo, la diffusione, le proprietà di prodotti e servizi correlati o provenienti dall'agricoltura biologica, o da attività artigianali, o da settori dell'altra economia, controllandone la qualità e adoperandosi per realizzare un filo diretto fra produttori e destinatari finali, anche in associazione con i produttori;

promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e produttiva del territorio, pensandole come fattore di progresso e non solo di sviluppo.

Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione si propone rispettivamente di ideare, realizzare, promuovere, gestire e partecipare a iniziative, eventi, convegni, fiere, attività culturali e di sensibilizzazione (anche tramite internet) inerenti: acquisti di gruppo; rispetto dell'ambiente; diffusione dell'agricoltura biologica, anche urbana; strutture quali "orti di pace", orti urbani e didattici, agricoltura urbana; attività quali bio osteria, bio bar o impianti ricettivi rivolti al turismo responsabile; educazione al contenimento dei consumi energetici, conoscenza ed uso delle fonti di energia rinnovabile, dei mez-

zi per una mobilità sostenibile e della bioedilizia; raccolta differenziata dei rifiuti (riuso, riciclo e risparmio); restauro e riciclo anche nei settori dell'artigianato e dell'arte; ciclo-turismo e navigazione fluviale, nonché soluzioni innovative in ciascuno di questi settori attività, anche formative, rivolte alle scuole dell'obbligo (laboratori o attività in ludoteche) da realizzarsi in proprio o avvalendosi dell'esperienza di singoli, associazioni, cooperative, realtà informali ecc. che operano sul territorio e/o in affinità con le finalità statutarie, individuando per come sedi per questo sia quelle proprie sedi che luoghi nel territorio ove realizzare concretamente lo scambio sociale e culturale, la partecipazione e dove realizzare soluzioni innovative in ciascuno dei settori sopra indicati. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o che non siano un mero mezzo per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

SOCI

ART. 5 - Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro - persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici - che ne condividono gli scopi. Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno, previo pagamento di una quota i cui termini di versamento e importo sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Il numero dei Soci è illimitato. I soci accettano senza riserve le norme statutarie e i regolamenti e ne fanno le proprie finalità l'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda scritta da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto. Gli aderenti si dividono nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori - Sono Soci fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo. Essi fanno parte, in modo permanente, del Consiglio direttivo e quali titolari di carica o

quali Consiglieri Aggiunti con diritto di voto.

Soci Ordinari - I Soci Ordinari sono tenuti ad un versamento della Quota Annuale e

ad un contributo per la partecipazione ai corsi o agli eventi organizzati dall'Associa-

zione. Tutte le tipologie di quote sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Le domande

di ammissione a Socio ordinario sono presentate al Consiglio Direttivo. Il Consiglio

Direttivo comunicherà l'esito della domanda di ammissione a Socio ordinario entro

trenta giorni, vigendo la regola del silenzio-assenso.

Soci Onorari - Il Consiglio Direttivo può, all'unanimità, nominare Soci Onorari persone

ritenute particolarmente meritevoli e degne, che condividano interessi ed obiettivi del-

l'Associazione.

Affiliati - Gli Affiliati aderiscono temporaneamente alle iniziative dell'Associazione pur

non richiedendo l'adesione definitiva alla stessa.

Soci produttori- Come i soci onorari, sono produttori o professionisti impegnati nella

produzione di beni o servizi correlati con gli scopi dell'associazione.

ART. 6 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio direttivo

domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed in-

dicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su

tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi

trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in

modo definitivo.

ART. 7 - I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale di

validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 8 – I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9 - I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Segretario e Tesoriere; e) Il Collegio dei Revisori o il Revisore

ART. 11 - L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione alme-

no dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora

ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assem-

blea di seconda convocazione.

ART. 12 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta al-

l'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un se-

gretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno

sociale; - approva il rendiconto economico finanziario annuale - elegge i membri del

Consiglio Direttivo; - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le

delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle As-

semblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni

che seguono l'Assemblea.

ART. 13 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la pre-

senza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza as-

soluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei

quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nu-

mero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti

su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preve-

da espressamente maggioranze diverse.

ART. 14 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto,

quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono

sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo com-

ma, del codice civile.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e

massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per cinque

anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo,

viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo

elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioran-

za dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in

sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la

metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consi-

glio Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base

delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni

dell'Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approva-

zione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività

sociale;- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei

soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versa-

mento; - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;

Le cariche del Consiglio Direttivo si presumono gratuite, salvo diversa decisione del-

l'assemblea dei soci.

ART. 17 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza del-

l'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il

Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Asso-

ciatione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni

spettano al Vicepresidente.

ART. 18 - Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi

membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti fun-

zioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati,

salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i mem-

bri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

ART. 19 - L'Associazione, se richiesto dalla Legge o se ritiene opportuno, nomina revisori dei Conti a cui spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti vengono nominati in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza.

PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'Associazione, inoltre, trarrà le proprie risorse finanziarie:

A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;

D) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione

E) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti

dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 21 - Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, e non sono trasmissibili.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 22 - Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo

gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

ART. 23- Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART. 25 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL VICE PRESIDENTE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO